



**Studio Associato**

**Amarelli Migliorati & Partners**  
**CONSULENZA DEL LAVORO**

## **FOCUS LAVORO**

# **LA TRASFERTA NEL RAPPORTO** **DI LAVORO**

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

**Segreteria & Customer Relations:**

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

**Sedi Operative:**

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## Contenuti:

<u>PREMESSA</u> .....	3
<u>TRASFERITA – ELEMENTI FONDAMENTALI</u> .....	5
<u>ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI</u> .....	8
<u>TRASFERITA - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI AMMINISTRATIVI E PREVIDENZIALI</u> .....	13
<u>TRASFERITA: ASPETTI CONTRIBUTIVI</u> .....	14
<u>TRASFERTE: REGIME DELLE INDENNITA' E DEI RIMBORSI SPESE</u> .....	16
<u>TRASFERITA REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE – ESEMPI</u> .....	18

**Segreteria & Customer Relations:**  
Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

**Sedi Operative:**  
Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

**Amarelli Migliorati & Partners**  
CONSULENZA DEL LAVORO

## Premessa

Il luogo ove si svolge la prestazione lavorativa può essere fisso, cioè ben definito nel senso che si svolge sempre nella stessa località (ufficio, cantiere, stabilimento); ma può anche essere variabile cioè può svolgersi, proprio per le caratteristiche delle mansioni e dei compiti affidati al lavoratore, in luoghi sempre diversi. È questo il caso, ad esempio, dei viaggiatori e piazzisti, degli installatori di impianti, dei propagandisti scientifici etc.

Circa il concetto di provvisorietà o di definitività dell'assegnazione del lavoratore ad una determinata sede, secondo la Cassazione (n. 6213/1979) «questa va valutata con riferimento al momento in cui la volontà di destinazione è stata manifestata, ma tale volontà, effettiva e reale, può essere ben individuata, nel concorso con altre circostanze concrete, pure in base a successive vicende del rapporto di lavoro ed in particolare alla durata, nel periodo di tempo successivo, delle prestazioni nella sede assegnata».

### LUOGO DI LAVORO

FISSO nella sede dell'azienda	IN UNA SEDE DOVE "NORMALMENTE" SI SVOLGE L'ATTIVITA' DEL DATORE DI LAVORO, INDIVIDUATA NEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE O MODIFICATA SUCCESSIVAMENTE
FISSO nel domicilio del lavoratore	LAVORATORI A DOMICILIO TELELAVORO
VARIABILE	QUANDO L'ATTIVITA' SI SVOLGE IN POSTI SEMPRE DIVERSI Viaggiatori e piazzisti Installatori d impianti Autisti Etc



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## MUTAMENTO DEL LUOGO DI LAVORO

PROVVISORIO	<input type="checkbox"/> TRASFERTA <input type="checkbox"/> DISTACCO
DEFINITIVO	TRASFERIMENTO

La trasferta presuppone un mutamento temporaneo del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Il concetto di «temporaneità» è molto ampio: può essere un giorno come possono essere mesi o anni. Più è lungo più i contorni sfumano e diventa difficile distinguere la trasferta dal trasferimento. In linea generale si può sostenere che si è in presenza di trasferta quando il mutamento della sede conserva il carattere della «provvisorietà» ed è dettato da una situazione speciale, cessata la quale è previsto il ritorno nella sede di lavoro. Non possono ad esempio qualificarsi «trasferte» gli spostamenti dei lavoratori che, per la natura stessa dell'attività che svolgono, effettuano le loro prestazioni in località sempre diversa.

Individuare esattamente se si è in trasferta oppure no è importante in quanto a questo istituto sono collegati obblighi di tipo retributivo ed adempimenti di natura fiscale e previdenziale che saranno esaminati in altri capitoli.

Il potere del datore di lavoro di assegnare in trasferta il lavoratore non incontra limiti, ad eccezione di quelli legati al rispetto:

- delle previsioni contenute nei contratti collettivi;
- della dignità e della libertà del lavoratore stesso.

### Segreteria & Customer Relations:

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

### Sedi Operative:

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## TRASFERITA – ELEMENTI FONDAMENTALI

Ai fini della configurazione della trasferta occorre accertare la sussistenza del permanente legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo.

<b>LEGAME FUNZIONALE CON IL LUOGO DI PROVENIENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>LO VALUTA IL DATORE DI LAVORO</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>SI DESUME</b><ul style="list-style-type: none"><li>- dalla lettera di incarico</li><li>- dal modo effettivo di svolgimento</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> <b>E' IRRILEVANTE</b><ul style="list-style-type: none"><li>- la volontà del lavoratore (il quale non può rifiutarsi)</li><li>- la difformità o identità delle mansioni espletate dal lavoratore rispetto a quelle svolte nel luogo di provenienza</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> <b>E' ANCHE IRRILEVANTE IL LUOGO</b><ul style="list-style-type: none"><li>- può essere un "luogo" del datore di lavoro</li><li>- può essere la sede di un terzo</li><li>- può coincidere con il domicilio del lavoratore</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> <b>PUO' VENIR MENO INDIRETTAMENTE</b><p>La cessazione dell'attività nel luogo di provenienza determina la cessazione della situazione di trasferta</p></li></ul>
<b>PROVVISORIETA' DELLO SPOSTAMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>NO SE E' TRASFERTISTA FISSO</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>LA DURATA NON E' DETERMINANTE</b><ul style="list-style-type: none"><li>- il limite e' necessario, ma può essere generico e non ci sono limiti assoluti</li><li>- non viene meno se alla trasferta segue il trasferimento</li></ul></li></ul>
<b>E' ILLEGGITIMA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>PER SOSTITUIRE UN LAVORATORE ASSENTE PER SCIOPERO</b></li><li><input type="checkbox"/> <b>PER IL TEMPO DI PREAVVISO DEL TRASFERIMENTO</b></li></ul>



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## LEGAME FUNZIONALE

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 19.11. 2001, n. 14470

La trasferta è caratterizzata da un unico fondamentale elemento:

la permanenza d'un legame funzionale del dipendente con il suo "normale" luogo di lavoro, da cui egli proviene, in relazione al "diverso" luogo della sua attuale contingente prestazione (in trasferta).

Nella logica della sua collocazione aziendale, questa permanenza conferisce al luogo attuale l'aspetto della **provvisorietà** e della **subordinazione funzionale**.

Sono invece irrilevanti:

- il luogo della sede aziendale,
- il luogo di stipulazione del contratto,
- il luogo di residenza del lavoratore,

(per l'irrilevanza del luogo di dimora che si identifichi con il luogo della trasferta, vedi Cass. 8 aprile 2000 n. 4482).

**Questo legame consente di distinguere la trasferta dal trasferimento, ove, per la definitività della collocazione aziendale, il legame con il luogo di provenienza resta definitivamente travolto.**

Dalla necessità di questo permanente legame discende che la trasferta non è configurabile:

- ove la prestazione sia normalmente svolta in modo itinerante (Cass. 16 maggio 1995 n. 5355),
- quando la permanenza del legame resti inipotizzabile per la cessazione della sede lavorativa di provenienza (come, ad esempio, per la chiusura della tratta ferroviaria dove il dipendente prestava originariamente servizio) (Cass. 2 settembre 2000 n. 11508).

**Il limite temporale**, che sia posto a questo mutamento di luoghi, **non caratterizza la trasferta**.

L'esistenza di questo limite, pur necessaria a qualificare la trasferta (per la sua "temporaneità", Cass. 2 settembre 2000 n. 11508, 14 agosto 1998 n. 8004, 16 maggio 1995 n. 5355), non è tuttavia sufficiente a distinguere l'atto stesso dal trasferimento, poiché anche questo è astrattamente ipotizzabile con una sua iniziale limitazione.

### Segreteria & Customer Relations:

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

### Sedi Operative:

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

**Amarelli Migliorati & Partners**  
CONSULENZA DEL LAVORO

Simmetricamente, **l'inesistenza d'uno specifico limite temporale non è sufficiente ad escludere la trasferta.**

Poiché ciò che è necessario alla trasferta è la permanenza del predetto legame, e poiché questo resta ipotizzabile anche ove non sia preventivamente specificata la temporale durata dello spostamento, nell'ambito d'una generica pur necessaria temporaneità la specificazione del tempo resta irrilevante: la trasferta, pur necessariamente temporanea, può essere disposta anche senza formale indicazione della sua durata (Cass. 5 ottobre 1998 n. 9870).

Il fondamento della permanenza del legame con l'originario luogo di lavoro (elemento qualificante della trasferta) è nella valutazione che il datore dà dell'esigenza aziendale di conservare la collocazione topografica del lavoratore. E la permanenza può essere letta non solo nella formale qualificazione dell'atto,

bensi nella sua concreta funzione, la quale può emergere anche dalla strumentalità delle mansioni assegnate nel luogo della trasferta (come corsi di formazione), in relazione al lavoro svolto o previsto nel luogo di provenienza.

Poiché l'elemento qualificante della trasferta è solo questa permanenza, e poiché la permanenza, essendo fondata sulla datorile valutazione delle esigenze aziendali, non cessa per il pur lungo protrarsi dello spostamento, anche la lunga concreta durata della trasferta, non essendo di per sé sola idonea ad escludere questa valutazione e questa permanenza, non determina il mutamento della natura dell'atto.

La sussistenza del requisito della permanenza del suddetto legame funzionale non è esclusa dall'identità fra il luogo della trasferta ed il luogo del successivo trasferimento (disposto senza soluzione di continuità al termine della trasferta).

**Segreteria & Customer Relations:**

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

**Sedi Operative:**

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

### TRASFERITA

<b>Titolarità degli obblighi contrattuali</b>	La prestazione viene resa nell'ambito di "normali" obblighi contrattuali e quindi esclusivamente sulla base delle direttive del datore di lavoro ed esclusivamente nel suo interesse.
<b>Effetti di discipline legali o contrattuali in vigore nel luogo della prestazione</b>	Nessun effetto. Si applicano le disposizioni in vigore presso la " <b>normale</b> " sede di lavoro. ( CONTRATTI INTEGRATIVI, S. PATRONO ETC) eccezioni: <b>elettrici</b>
<b>Adempimenti amministrativi</b>	Nessuno in particolare.
<b>EFFETTI ECONOMICI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>□ <b>DIRITTO AL RIMBORSO SPESE NEI LIMITI TUTTAVIA PREVISTI DAI CCNL</b><ul style="list-style-type: none"><li>- TUTTE LE SPESE O ALCUNE</li><li>- E' POSSIBILE LIMITARE L'ENTITA' DELLE SPESE</li></ul></li> <li>□ <b>REMUNERAZIONE DEL MAGGIOR DISAGIO</b><ul style="list-style-type: none"><li>- SE PREVISTO DAI CCNL</li><li>- PUO' ESSERE AGGIUNTIVO RISPETTO AL RIMBORSO SPESE (RIMBORSO ANALITICO) OPPURE COMPRESO (RIMBORSO MISTO)</li><li>- DA VALORIZZARE EVENTUALMENTE AI FINI DELLE RETRIBUZIONI INDIRETTE E DIFFERITE (TFR, PREAVVISO)</li></ul></li></ul>
<b>Adempimenti contributivi</b>	Si applicano le "regole" previste per il datore di lavoro con <b>riferimento alla "normale" sede di lavoro.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• comunicazione all'Inail;</li><li>• Stesso UniEmens</li></ul>



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## PROVVISORIETA'

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 25 ottobre 2001, n. 13193

La trasferta si caratterizza per il fatto di comportare un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro che la dispone, e per tale profilo si distingue dal trasferimento, che viceversa comporta l'assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa da quella precedente; sicché esulano dalla nozione di trasferta sia la volontà del lavoratore, nel senso che **è irrilevante il suo eventuale consenso o disponibilità**, sia **l'identità o difformità delle mansioni espletate durante la trasferta rispetto a quelle abituali nella sede di lavoro**. (Principio di diritto affermato in relazione ad un dipendente delle Ferrovie dello Stato che aveva chiesto l'indennità di trasferta per il periodo intercorso tra l'applicazione provvisoria ed il trasferimento definitivo nella nuova sede, cui era stato destinato su domanda).

## LEGITTIMITÀ – INTENTI ELUSIVI O ILLECITI

TRIBUNALE VICENZA - 22 maggio 2001

Costituisce condotta antisindacale sostituire il personale in sciopero con personale proveniente da altre unità produttive, realizzando così attraverso l'istituto della "trasferta" un "crumiraggio interno" con personale "esterno" all'attività produttiva.

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 22 maggio 2001, n. 6984

Qualora la disciplina collettiva (nella specie, art. 16 del C.C.N.L. dei metalmeccanici) preveda che il trasferimento del dipendente ad altra sede debba essere preceduto da un preavviso di determinata durata, è illegittimo il provvedimento con cui il datore di lavoro, prima della scadenza del termine, incarichi il medesimo dipendente di una trasferta presso la stessa sede di destinazione finale, venendo in tal modo compromessa la finalità della disposizione, intesa a ridurre al minimo i disagi del trasferimento ed a consentire al lavoratore di provvedere tempestivamente ad ogni bisogno individuale e familiare, anche abitativo, derivante dal mutamento di sede. Ne consegue che il lavoratore, il quale ometta di adempiere all'ordine di recarsi in trasferta, non può essere considerato assente ingiustificato, relativamente al periodo di durata del preavviso predetto.

### Segreteria & Customer Relations:

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

### Sedi Operative:

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

**Amarelli Migliorati & Partners**  
**CONSULENZA DEL LAVORO**

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 10 aprile 2001, n. 5359

Salvo diverse previsioni contrattuali, **il tempo impiegato giornalmente** per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato **nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria**, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario, tanto più che l'indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.

## TRASFERTISTI FISSI

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 14 agosto 1998, n. 8004

La cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi **esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli**. (Principio affermato in relazione a dipendenti di un Consorzio di Trasporti Pubblici e con riguardo all'art. 20 R.D. n. 148 del 1931 e all'art. 20 ccnl del 1976).

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 26 gennaio 1993, n. 934

L'ipotesi della trasferta - per la quale l'art. 12, legge 30 aprile 1969 n. 153 include la relativa indennità nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza nella misura del cinquanta per cento - presuppone la determinazione di un luogo fisso dell'attività lavorativa e l'occasionale e temporaneo spostamento del dipendente dal luogo stesso, **e non ricorre ove il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere la propria prestazione in luoghi sempre diversi, per il tipo e per le caratteristiche dell'attività dell'impresa nella cui organizzazione egli è inserito, né quando si verifichi un mutamento definitivo del luogo di lavoro**. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha ravvisato i presupposti della parziale esenzione dall'assoggettamento a contribuzione previdenziale in assenza della prova da parte dell'I.N.P.S. dell'utilizzazione del personale in una pluralità contestuale di cantieri aperti in luoghi diversi o con un vero e proprio trasferimento presso una sede secondaria o ufficio periferico, tale da escludere l'occasionalità della prestazione fuori sede).

### Segreteria & Customer Relations:

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

### Sedi Operative:

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 16 maggio 1995, n. 5355

Il diritto all'indennità di trasferta, che trova presupposto e giustificazione esclusivamente in "temporanei" allontanamenti del lavoratore dal normale posto di lavoro e nella maggiore onerosità delle relative prestazioni, **non sussiste quando la prestazione lavorativa fuori sede sia normalmente espletata in modo itinerante e quindi costituisca l'elemento abituale, precipuo e caratterizzante del rapporto di lavoro come, nel caso di dipendente da impresa edile, allorché il lavoratore venga di volta in volta trasferito, in modo stabile e duraturo, da un cantiere all'altro, anche se lontani dalla sede normale dell'azienda, per l'esecuzione di lavori diversi.**

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 14 agosto 1998, n. 8004

La cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di **trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni** affidategli. (Principio affermato in relazione a dipendenti di un Consorzio di Trasporti Pubblici e con riguardo all'art. 20 R.D. n. 148 del 1931 e all'art. 20 ccnl del 1976).

## LUOGO DELLA TRASFERTA

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - Sentenza 8 aprile 2000, n. 4482

In relazione alla clausola di un contratto collettivo che escluda il diritto all'indennità di trasferta nel caso in cui la trasferta abbia luogo nella località di abituale dimora del lavoratore (ancorché diversa da quella di residenza, reale o convenzionalmente prevista a determinati fini contrattuali), è adeguata ed immune da fondati rilievi la valutazione del giudice di merito che ritenga non configurabile il presupposto negativo enunciato dalla disposizione contrattuale nel caso di trasferta in città molto lontana dalla normale sede di lavoro (senza che neanche rilevi che il lavoratore risulti all'epoca formalmente residente nella stessa città).

(Fattispecie relativa a dipendente delle Ferrovie dello Stato con sede di lavoro in Milano inviato a Catania per partecipare a un corso di formazione professionale di alcuni mesi e immediatamente dopo trasferito in questa città).

### Segreteria & Customer Relations:

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

### Sedi Operative:

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

**Amarelli Migliorati & Partners**  
**CONSULENZA DEL LAVORO**

## **TEMPO DI VIAGGIO**

CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro - 3 febbraio 2000 n. 1202

Salvo diverse previsioni contrattuali, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e non si somma quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario; del resto l'indennità di trasferta é in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati.

## **ASPETTI RETRIBUTIVI**

CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro 21 gennaio 1999 n. 546

É in contrasto con l'art. 2108 cod. civ. l'interpretazione del giudice di merito il quale - affermata la natura retributiva dell'indennità di trasferta goduta dall'autista per l'attività svolta fuori sede eccedente l'orario giornaliero contrattuale - aveva escluso che competesse, per la stessa attività, il diritto al compenso per lavoro straordinario, poiché la disciplina di carattere inderogabile in tema di lavoro straordinario, prevista da detta norma, si riferisce esclusivamente alle prestazioni di lavoro regolate dal R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1955, mentre non é estensibile al lavoro del personale addetto ai trasporti di persone e di merci, che da detta regolamentazione é espressamente escluso a norma del n. 8 della tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657 indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo. (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 65 del CCNL degli addetti al settore terziario).

CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro 6 giugno 1998 n. 5592

L'indennità di trasferta prevista in favore del lavoratore che si trasferisce in un luogo di lavoro diverso da quello abituale possono ravvisarsi due componenti, quella risarcitoria e quella residuale retributiva, la cui rispettiva determinazione quantitativa (rilevante nella specie al fine di stabilirne la computabilità per il calcolo dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso), discende dalla interpretazione delle specifiche pattuizioni contrattuali ed é quindi devoluta al giudice di merito.

### **Segreteria & Customer Relations:**

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

### **Sedi Operative:**

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## TRASFERITA - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI AMMINISTRATIVI E PREVIDENZIALI

### ASPETTI CONTRATTUALI ED AMMINISTRATIVI

La situazione di trasferta, al di là di alcuni specifici obblighi di tipo economico derivanti dal contratto di lavoro (ad esempio diritto all'indennità di trasferta), non determina nessun mutamento delle condizioni contrattuali. La prestazione continua ad essere resa nell'ambito dei "normali" obblighi definiti tra le parti, sulla base delle direttive del datore di lavoro ed esclusivamente nel suo interesse. Non si applicano quindi, se diverse, le condizioni economiche e normative in vigore nel luogo dove si svolge la prestazione. Se ad esempio un lavoratore con sede normale di lavoro a Roma, si reca in trasferta presso una azienda a Milano, non può pretendere l'applicazione dei trattamenti economici e normativi (esempio orario di lavoro inferiore) eventualmente applicati nella azienda dove svolge il servizio. Non sono previste particolari adempimenti di tipo amministrativo quali comunicazioni agli uffici periferici del Ministero del Lavoro o ai servizi per l'impiego.

### ASPETTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

Analogamente il rapporto assicurativo e previdenziale, con i conseguenti adempimenti, resta immutato. Si applicano le regole previste per il "suo" datore di lavoro e non quelle applicabili nel luogo dove si svolge la prestazione assicurativa. Ad esempio non ci sono obblighi di registrazione su libri e documenti obbligatori (libri paga e matricola) istituiti presso la sede dove si svolge la prestazione né si può beneficiare di particolari regimi contributivi applicabili nei territori dove si è inviati in trasferta (ad esempio sgravi nei territori del mezzogiorno). Solo in alcune limitate situazioni, per effetto di specifiche disposizioni, si deve fare riferimento anche al luogo dove si svolge la prestazione, come nel caso degli operai edili per quanto riguarda la Cassa edile.

**Segreteria & Customer Relations:**  
Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

**Sedi Operative:**  
Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



## Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

### TRASFERTA: ASPETTI CONTRIBUTIVI

#### IMPORTI E VALORI TOTALMENTE O PARZIALMENTE ESENTI

##### ➤ **Trasferte fuori del comune**

###### *Indennità di trasferta senza o con parziale rimborso delle spese sostenute*

L'indennità corrisposta al lavoratore in trasferta è esente da imposta fino a:

- a) € **46,48** al giorno (€ 77,47 se all'estero) quando al dipendente vengono rimborsate le sole spese di viaggio;
- b) € **30,99** al giorno (€ 51,65 se all'estero) quando al dipendente vengono rimborsate, oltre alle spese di viaggio, anche le spese di vitto o di alloggio oppure quando il vitto o l'alloggio vengono forniti gratuitamente;
- c) € **15,49** al giorno (€ 25,82 se all'estero) quando al dipendente vengono rimborsate, oltre alle spese di viaggio, anche le spese di vitto e di alloggio, oppure quando il vitto e l'alloggio vengono forniti gratuitamente.

La quota esente prescinde dalla durata della trasferta e quindi dal fatto che non sia previsto il pernottamento o il consumo dei pasti. Resta pertanto sempre pari a € 46,48 o € 77,47 anche se il dipendente parte la mattina e torna la sera.

###### *Rimborso integrale delle spese sostenute con o senza indennità o diaria*

- a) sono esenti totalmente, senza limiti, le spese relative al viaggio, al trasporto, al vitto e all'alloggio;
- b) sono esenti le altre spese documentate e quelle non documentabili (purché però attestate dal lavoratore) nel limite complessivo di € 15,49 giornaliero (€ 25,82 se all'estero).

Ai fini della applicazione del regime sopra descritto è necessario che:

- le spese siano analiticamente certificate con documento, non necessariamente intestati al dipendente, purché sostenuti nel luogo e nel tempo della trasferta;
  - sia predisposta, infine, una nota riepilogativa sottoscritta dal dipendente e accettata dal datore di lavoro.
- c) è totalmente soggetta a contribuzione l'eventuale diaria o indennità corrisposta in aggiunta, salvo il caso in cui le spese rimborsate siano esclusivamente quelle relative al viaggio,



# Studio Associato

**Amarelli Migliorati & Partners**  
**CONSULENZA DEL LAVORO**

d) trasporto, vitto ed alloggio. In tal caso la situazione è identica a quella indicata al punto 1c) e quindi la diaria è esente fino a € 15,49 al giorno (€ 25,82 se all'estero).

## ➤ **Trasferte nel comune sede di lavoro**

### *Indennità di trasferta o diaria*

È imponibile al 100%, indipendentemente dal motivo di erogazione.

### *Rimborso spese*

Sono esenti solo i rimborsi delle spese di viaggio o trasporto purché documentate dal vettore (ricevuta del taxi, biglietto dell'autobus, del tram, etc.). Costituiscono invece retribuzione imponibile i rimborsi di tutte le altre spese comprese quelle di viaggio non documentate dal vettore (ad esempio l'indennità chilometrica).

## ➤ **Trasfertisti fissi**

Sono i lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi quali ad esempio i viaggiatori ed i piazzisti, gli informatori medici scientifici.

Sono esenti al 50% solo le maggiorazioni di retribuzione che vengono attribuiti proprio in funzione delle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro, mentre gli eventuali rimborsi di spese concorrono a formare il reddito.

Se l'attività del lavoratore in questione si svolge in luoghi sempre variabili e diversi, ma all'interno di un territorio delimitato, qualora venga comandato a svolgere la propria attività in un luogo diverso, avrà diritto, per le indennità ed i rimborsi spese eventualmente corrisposti, al trattamento previsto per le trasferte in genere.

È stata infine prevista la possibilità di stabilire con apposito decreto Ministeriale categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione in questione.

#### **Segreteria & Customer Relations:**

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

#### **Sedi Operative:**

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## TRASFERTE: REGIME DELLE INDENNITA' E DEI RIMBORSI SPESE

<b>VIAGGIO E TRASPORTO</b>	<b>SEMPRE ESENTI SE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>❑ autorizzati dal datore di lavoro;</li><li>❑ documentate analiticamente;</li><li>❑ in caso di indennità chilometrica, la stessa sia stata concordata sulla base di criteri oggettivi (ACI).</li></ul>
<b>FORFETARIO</b> (rimborso delle spese non analitico ma forfetario)	<b>INDENNITÀ DI TRASFERTA O DIARIA ESENTE FINO A:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- € 46,48 al giorno in Italia</li><li>- € 77,47 al giorno all'estero</li></ul>
<b>MISTO</b> (rimborso analitico solo delle spese di vitto e/o alloggio e forfetario delle altre spese)	<b>INDENNITÀ 'PIU' IL RIMBORSO O FORNITURA GRATUITA DEL VITTO "O" DELL'ALLOGGIO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- IL RIMBORSO E' TOTALMENTE ESENTE</li><li>- L'INDENNITÀ E' ESENTE FINO A:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ € 30,99 al giorno in Italia</li><li>▪ € 51,65 al giorno all'estero</li></ul></li></ul> <b>INDENNITÀ 'PIU' IL RIMBORSO O FORNITURA GRATUITA DEL VITTO "E" DELL'ALLOGGIO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-IL RIMBORSO E' TOTALMENTE ESENTE</li><li>-L'INDENNITÀ E' ESENTE FINO A:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ € 15,49 al giorno in Italia</li><li>▪ € 25,82 al giorno all'estero</li></ul></li></ul>



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## **ANALITICO**

(Rimborso integrale delle spese -  
più di lista)

### **RIMBORSO:**

A) DEL VITTO E/O DELL'ALLOGGIO E' **TOTALMENTE ESENTE**

B) DELLE ALTRE SPESE ANCHE SE NON DOCUMENTATE PURCHE' ATTESTATE DAL DIPENDENTE **E' ESENTE** :

- FINO A 15,49 € giornalieri IN ITALIA
- FINO A 25,82 € giornalieri ALL'ESTERO

L'EVENTUALE INDENNITA' DI TRASFERTA E' TOTALMENTE IMPONIBILE

## **TRASFERTISTI: REGIME DELLE INDENNITA'**

	<b>PREVIDENZA E FISCO</b>
<b>Indennità e maggiorazioni di retribuzione erogate ai trasfertisti tenuti per contratto a svolgere attività in luoghi sempre variabili</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Anche se corrisposte con carattere di continuità</i></li><li>• <i>Con D.M. possono essere individuate categorie di trasferimenti</i></li></ul>	<b>Imponibili nella misura del 50% del loro ammontare</b>

### **Segreteria & Customer Relations:**

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

### **Sedi Operative:**

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## TRASFERITA REGIME FISCALE E PREVIDENZIALE – ESEMPI

### RIMBORSO VITTO E ALLOGGIO

ESENTE	VITTO	ALLOGGIO	QUOTA
LUNEDÌ (partenza) €	SI	SI	15,49
MARTEDÌ €	SI	SI	15,49
MERCOLEDÌ (rientro) €	SI (solo pranzo)	NO	30,49

### SOLO INDENNITÀ FORFETTARIA

ESENTE	COSTI POTENZIALMENTE SOSTENUTI		QUOTA
	VITTO	ALLOGGIO	
LUNEDÌ partenza ore 21 MARTEDÌ rientro ore 18	SI	SI	46,48 €
MARTEDÌ partenza ore 9 MARTEDÌ rientro ore 18	SI	NO	46,48 €

**Segreteria & Customer Relations:**  
Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

**Sedi Operative:**  
Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano



# Studio Associato

Amarelli Migliorati & Partners  
CONSULENZA DEL LAVORO

## **RIMBORSO ANALITICO**

	ALTRE SPESE	QUOTA ESENTE	IMPONIBILE
LUNEDÌ (partenza)	---	---	
MARTEDÌ	€ 30	€ 15,49	€ 14,51
MERCOLEDÌ	€ 10	€ 10	----
GIOVEDÌ	€ 27	€ 15,49	€ 11,31
VENERDÌ	---	---	

N.B.: se si tratta di costi riferibili all'intero periodo si ritiene possibile la loro ripartizione su tutti i giorni

### **Segreteria & Customer Relations:**

Via dei Mulini 9/A  
25087 Salò BS  
Tel: +39 0365 20825  
Fax: +39 0365 20873

[www.studio-associato.net](http://www.studio-associato.net)  
[info@studio-associato.net](mailto:info@studio-associato.net)

**Codice Fiscale e Partita IVA:**  
02222180982

### **Sedi Operative:**

Desenzano  
Lonato  
Brescia  
Milano